

Regolamento comunale

Sui controlli campione nei confronti delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti degli affidatari di appalti, concessioni e forniture pubbliche di valore inferiore a 40.000 Euro

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. del 00/00/2024*

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento - ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 comma 5 e 52 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture), e degli artt. 47, 71 e seguenti del Testo unico delle norme in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sui requisiti degli operatori economici - affidatari di appalti, concessioni e forniture pubbliche di valore inferiore ai 40.000 Euro - dichiarati dai medesimi in fase di partecipazione alle procedure di affidamento.
2. I controlli in oggetto sono finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in capo agli operatori risultati affidatari, quindi a garantire la legittimità e la correttezza della scelta del contraente, il rispetto delle norme sulla concorrenza negli affidamenti di contratti di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 (laddove si tratti di affidamento a seguito di confronto tra più offerte), e a perseguire gli abusi commessi in fase di presentazione di offerte nell'ambito di tali procedure.

ART. 2 - ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO

1. Sono soggette a controllo – con le modalità di cui al seguente art. 3 – le seguenti dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate in fase di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023, di valore inferiore a 40.000 Euro (al netto dell'iva), riguardanti la moralità del titolare dell'impresa, società o gruppo concorrente affidatario, dei suoi componenti di vertice, soci e rappresentanti, indicati all'art. 94 comma 3 del medesimo decreto:
 - dichiarazione di insussistenza di condanne penali di cui all'art. 94, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023,
 - dichiarazione di insussistenza di misure preventive e interdittive di cui all'art. 94 comma 2 del suddetto decreto,
 - dichiarazione di assenza di sanzioni e misure che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 94 comma 5, lettera a),
 - dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi normativi a tutela del lavoro dei disabili (art. 94 comma 5, lettera b),
 - dichiarazione di assenza di omissioni documentali di cui all'art. 94 comma 5, lettera c) del sopra citato decreto,
 - dichiarazione di assenza di atti di liquidazione o di concordato preventivo, ovvero di relativi procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera d) del suddetto decreto,
 - dichiarazione di assenza di iscrizione del proprio nome nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per false dichiarazioni rilasciate o falsi documenti presentati nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera

- e),
- dichiarazione di assenza di iscrizione del proprio nome nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per false dichiarazioni rilasciate o falsi documenti presentati ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f),
 - dichiarazione di assenza di violazioni gravi, definitivamente o non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, o dei contributi previdenziali, ai sensi degli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del richiamato D. Lgs. 36/2023,
 - dichiarazione di insussistenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 1, lettera a) del suddetto decreto,
 - dichiarazione di inesistenza di illeciti professionali gravi, ai sensi degli articoli 95 comma 1 lettera e) e 98 del sopra richiamato decreto.
2. Qualora la dichiarazione sorteggiata risulti affetta da vizi formali (non rilevati al tempo della proposta di aggiudicazione e del provvedimento di aggiudicazione), il dirigente del Settore Amministrativo, il responsabile del Servizio Gare e Contratti e, qualora la determinazione di affidamento non sia del Settore Amministrativo, il dirigente del settore che ha adottato la determinazione di affidamento sorteggiata, esaminano congiuntamente la questione, sentono eventualmente il Segretario Generale e/o l'Ufficio Legale, e, successivamente, nei tempi più brevi, il dirigente che ha adottato la determinazione di aggiudicazione decide in via definitiva in merito al provvedimento da prendere (annullamento in autotutela della determinazione di aggiudicazione, conferma dell'aggiudicazione e richiesta di sottoposizione a controllo dell'operatore affidatario sorteggiato, o altro provvedimento).

ART. 3 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE – UFFICI COMPETENTI

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 2 comma 1, presentate dagli offerenti affidatari, sono effettuati a campione su una percentuale non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive oggetto di verifica periodica come prevista al comma successivo, determinata nel mese di gennaio di ogni anno con apposito provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune.
2. Salvo quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 6 commi 1 e 2, i controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01/01 al 30/06);
 - entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12).
3. L'estrazione delle dichiarazioni da verificare verrà effettuata, con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale, dal Responsabile della prevenzione della anticorruzione (RPCT) comunale, previa predisposizione, da parte del Servizio Gare

e Contratti, di un elenco numerato degli affidamenti di lavori, servizi e forniture – di importo inferiore ad euro 40.000,00 complessivi - effettuati nel semestre considerato, seguendo l'ordine cronologico delle relative determinazioni dirigenziali dei vari settori.

4. Il servizio preposto all'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni e sui requisiti di cui trattasi è il Servizio Gare e Contratti comunale. Le attività di controllo – verifica sulle dichiarazioni in oggetto vengono svolte da parte di tale servizio sia tramite acquisizione degli esiti e delle certificazioni dagli enti competenti (detentori dei relativi registri e atti probanti), sia tramite verifiche dirette del servizio stesso, sia tramite verifiche di altri uffici su richiesta del medesimo servizio.
5. Il complesso delle operazioni di controllo e dell'acquisizione dei relativi esiti è documentato in appositi verbali, sottoscritti dal responsabile del Servizio Gare e Contratti o dal dirigente del Settore Amministrativo, tenuti in originale dal medesimo servizio e trasmessi in copia al dirigente o responsabile di servizio che dispose l'aggiudicazione. In particolare, se l'esito del controllo è negativo-sfavorevole per accertata mancanza di uno o più requisiti, il Servizio Gare e Contratti, il giorno stesso della sottoscrizione del relativo verbale, annota tale esito in apposito registro dedicato agli esiti negativi e trasmette il medesimo verbale al suddetto dirigente o responsabile di servizio, per i conseguenti provvedimenti. Se l'esecuzione del contratto connesso alla dichiarazione soggetta a controllo è ancora in corso il verbale attestante l'esito negativo – sfavorevole è inviato anche all'Ufficio Legale Comunale. Restano poi fermi gli obblighi di informazione del Servizio Gare e Contratti nei confronti dell'operatore soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3.
6. Anche le operazioni di sorteggio di cui al sopra riportato comma 3 devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT).

ART. 4 - ASSENZA DI RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 73 del DPR n. 445/2000 i funzionari comunali, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni dell'interessato offerente o di terzi, o dipenda da documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

1. I dati raccolti e trattati nelle procedure di cui al presente regolamento devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità di controllo previste dal sopra riportato art. 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 30/06/2023, n° 196, Regolamento UE 2016/679).
2. Subito dopo l'approvazione, da parte del RPCT, dell'elenco dei provvedimenti di

aggiudicazione e delle connesse offerte affidatarie sorteggiati, il responsabile del Servizio Gare e Contratti invia all'operatore soggetto a imminente controllo specifica comunicazione di avvio di procedimento di controllo con annessa informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 13 del richiamato Regolamento UE 2016/679.

3. Il Servizio Gare e Contratti comunica all'operatore soggetto a controllo anche la comunicazione sull'esito finale.

ART. 6 - FASE TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, per l'anno 2024, si procederà nel mese di novembre al sorteggio del 10% degli affidamenti di cui all'art. art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 36/2023, di valore inferiore ai 40.000 Euro, disposti dal 01/05/2024 al giorno precedente l'effettuazione del sorteggio, e, subito dopo, all'avvio dei relativi controlli.
2. Il primo sorteggio del 2025 riguarderà le dichiarazioni riferibili ai provvedimenti di affidamento adottati dal giorno del sorteggio di cui al comma precedente al 30 giugno 2025.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno di esecutività della deliberazione di sua approvazione.